



NEGRI-CLEMENTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

IL DIRITTO DELL'ARTE

La circolazione delle opere d'arte

VOLUME II

a cura di Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile

SKIRA

Questioni di legge applicabile ai fatti dell'arte

Fabio Ziccardi

Sommario

1. Il problema della selezione delle norme giuridiche applicabili agli atti e ai fatti di natura internazionale relativi al mondo dell'arte; 2. La divisione fra Paesi con criteri di selezione a base normativa e Paesi a selezione discrezionale; 3. Un esame dei tipi di atti e fatti dell'arte sotto il profilo del conflitto di leggi; 3.1. Il momento creativo; 3.2. I successivi trasferimenti della proprietà, o di diritti a essa inerenti; 3.3. Gli atti traslativi della detenzione o del possesso; 3.4. Le violazioni dei diritti di proprietà; 3.5. La scelta pattizia della legge applicabile; 4. Norme internazionali uniformi e *lex mercatoria*

1. Il problema della selezione delle norme giuridiche applicabili agli atti e ai fatti di natura internazionale relativi al mondo dell'arte

La elevata importanza dei problemi che, con spirito di brevità e praticità, si intendono affrontare in questo contributo è di immediato apprezzamento, costituendo essi il presupposto tecnico necessario per sottoporre a una valutazione giuridica ogni atto o fatto comunque connesso al mondo della produzione, della circolazione o della fruizione di beni di valore artistico¹, ove gli stessi abbiano – per usare una definizione classica – “elementi di estraneità” rispetto al sistema giuridico nel quale l'atto o fatto deve essere valutato.

Dal punto di vista formale, deve infatti essere preliminarmente chiarito che la natura internazionale di un fatto della vita dell'arte, che ha ovviamente un valore assoluto da un punto di vista culturale², può essere giuridicamente valutata solo se ci si colloca in un sistema – o ordinamento – “di partenza”, e da quello si esaminano i suddetti elementi di estraneità, né esiste o è mai esistito un parametro uniforme, nel mondo, su cosa sia “estraneo” a un ordinamento: così ad esempio, la cittadinanza di una persona può essere un vistoso elemento di estraneità, provocando la catena di valutazioni “preliminari” oggetto di queste pagine, ma vi sono molti Paesi che, sostituendo il domicilio alla cittadinanza come elemento centrale di valutazione della condizione giuridica di una persona, hanno reso questa forma di estraneità irrilevante³.

La storia dell'arte indica però che, sin dalle prime epoche di essa, la circolazione attraverso le frontiere dei beni, compresi quelli artistici, comportava proprio la presenza di ineliminabili elementi di estraneità reciproca tra ordinamenti giuridici, che, anche qui dai tempi più risalenti, ha creato il problema pure giuridico di effettuare una scelta tra più regole in conflitto tra loro e in ipotesi tutte applicabili al fatto.

Senza certo ripercorrere qui la storia di questo settore dell'esperienza giuridica, resta di qualche attualità ricordare che, in certi casi, nell'antichità si optava per l'applicazione di norme "straniere", o comunque altre rispetto a quelle interne del luogo ove la questione – giudiziaria, altrimenti contenziosa, o anche solo preventiva – veniva a porsi (la *lex Rhodia de iactu* per le avarie comuni, le *syngraphae et chirographae* per i crediti commerciali); mentre altre volte il problema veniva affrontato creando un organo giudiziario apposito (il *praetor peregrinus* nella Roma antica, i giudici commerciali dei *Cinq Ports* nell'Inghilterra tardomedievale, e vari "Consolati" con simili competenze speciali in capitali mediterranee). Ma erano soluzioni che, collegando la norma all'attività del giudicante, non potevano sopravvivere alla trasformazione di tale "libera ricerca" in un sistema strutturato: ad esempio, la promulgazione dell'Editto Perpetuo del Pretore in epoca imperiale romana, o la unificazione dei sottosistemi dell'ordinamento inglese nel corso del Settecento.

E infatti, le riflessioni scientifiche sul sistema del diritto romano comune, riprese nello *Studium* di Bologna nell'XI secolo, condussero a elaborare in una glossa (ossia, in un commento a una norma romana imperiale) il principio che un soggetto non appartenente a un ordinamento "non debet iudicari secundum statuta quibus non subest"⁴, e che quindi occorre individuare quale altra norma deve essere applicata al fatto in esame. È vero che il principio era posto in relazione alle norme degli statuti comunali, che nascevano e si proponevano espressamente come norme locali, a fronte di quelle generali comuni suddette; ma è anche vero che il principio di diritto romano dal quale la glossa sviluppava il principio appariva – in realtà, solo appariva – limitare l'applicazione anche delle "costituzioni" imperiali⁵.

È comunque un fatto che il principio della "limitazione" delle norme del foro in presenza di elementi di estraneità, come visto già indirettamente presente anche nell'epoca antica, si radicò nell'ambito degli studi di diritto romano comune, e costituì il fondamento dei principi di diritto internazionale privato (così oggi si chiama in tutte le lingue "diffuse" questo settore dell'esperienza giuridica), pervenuto alla codificazione a partire dall'Ottocento in tutti gli ordinamenti dell'Europa continentale e dell'America Latina. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, altra è stata la via seguita nel diritto inglese, e, sulle orme dello stesso, dagli ordinamenti che si richiamano a quella esperienza giuridica.

2. La divisione fra Paesi con criteri di selezione a base normativa e Paesi a selezione discrezionale

L'evoluzione dei sistemi giuridici nazionali ha condotto, nel corso dell'Ottocento, a legiferare anche in materia di diritto internazionale privato, ed è il caso di ricordare che tra gli studiosi che più hanno cooperato a spingere la dottrina e la legislazione verso queste attività di normazione vi è stato l'italiano Pasquale Stanislao Mancini, promotore e in gran parte autore delle "preleggi" al Codice Civile del 1865, modello di molte successive normative di diritto internazionale privato in Europa, in America Latina e nell'Estremo Oriente⁶.

Non è qui molto utile tentare un quadro d'insieme di tali prime normative nella materia, poiché esse sono state profondamente modificate, soprattutto nelle scelte rilevanti per le materie qui di interesse; ma ciò che ha marcato il settore è stata proprio la scelta di affidare alla legge dello Stato, e quindi, allora, di ogni singolo Stato, e non al giudice, la selezione dei criteri di attribuzione a ogni classe di fatti e rapporti di un elemento distintivo – il criterio di collegamento; e sulla base di questo di effettuare la scelta della legge, nazionale o altra, applicabile al singolo rapporto, fatti salvi i successivi controlli di compatibilità della legge così "richiamata" con i valori preminenti dell'ordinamento di "partenza", il controllo di ordine pubblico.

Momento preliminare di questo procedimento logico è naturalmente la qualificazione del fatto o rapporto in termini giuridici, e più precisamente nei termini giuridici dell'ordinamento di partenza, o come si dice di solito "del foro", simulando che le questioni qui in esame si pongano solo in caso di controversia giudiziale, il che è però ormai ipotesi troppo lontana dalla realtà.

Nella logica di "statalizzazione" delle norme di diritto internazionale privato, il fatto che la qualificazione sia fatta secondo le norme "del foro" era e rimane razionale; si è obiettato che però, in tal modo, può diventare impossibile descrivere correttamente, secondo le categorie di un dato sistema giuridico, fatti e rapporti che nascono in ordinamenti diversi, e su presupposti radicalmente diversi da quelli dell'ordinamento del foro, il che è verissimo: senza nemmeno dover andare "lontano", questo si verifica per molti istituti del diritto inglese, e più in genere dei Paesi anglosassoni o da questi influenzati nello sviluppo del sistema giuridico nazionale, come avviene ad esempio per l'intero diritto delle successioni⁷, per istituti anche molto noti e applicati – salvo veder come – quale il trust, o infine di particolare uso nel settore del commercio di beni artistici, come il deposito fiduciario, sul quale infatti si dovrà tornare nel prossimo paragrafo.

Questa quadripartizione del procedimento che conduce alla selezione della norma applicabile a un fatto o rapporto con elementi di estraneità,

che caratterizza i sistemi di diritto internazionale privato di tutti i Paesi non appartenenti all'area anglosassone, o di Common Law (nella materia sembra proprio che *tertium non detur*)⁸, è sopravvissuta alla profonda revisione che la stessa ha subito nell'ultimo quarto del secolo scorso, e che ha condotto, nel tempo, all'introduzione di nuovi criteri di collegamento, specie nella materia contrattuale, così rilevante nel presente contesto, a opera del legislatore svizzero⁹; e poi all'ampia riforma dei criteri di collegamento all'atto della prima grande unificazione europea delle normative di diritto internazionale privato, realizzata con la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile ai contratti internazionali, stipulata tra i Paesi allora membri della Comunità Economica Europea.

Questo testo internazionale è poi stato trasfuso, con pur rilevanti modificazioni, nel Regolamento Europeo n. 593/2008, battezzato anche "Roma I", che ha per la sua natura unificato le norme nella materia di due terzi del Continente Europeo, esclusi per vero il Regno Unito e la Danimarca; e il movimento unificatore e riformatore è proseguito¹⁰ con i Regolamenti n. 864/2007, detto "Roma II", sulle norme applicabili ai fatti illeciti e con il Regolamento n. 650/2012 sulle successioni per morte¹¹.

Da questo quadro normativo attuale, certo grandemente semplificato rispetto a quello che si presentava sino alla fine del secolo scorso, e che come tale – se è concesso qui esprimere una valutazione del tutto personale – relega il sistema "altro" dei Paesi anglosassoni nel campo dell'obsoleto, emerge una serie sufficientemente chiara di criteri di collegamento, per molti ordinamenti in parte nuovi, e che possono essere così riassunti:

- i rapporti attinenti alla persona, che non sono stati ancora oggetto di alcuna azione unificatrice, sono disciplinati dalla legge della cittadinanza o della "residenza abituale" (e per le persone giuridiche da quella di nazionalità, a volte però superata da quella del luogo di svolgimento effettivo degli affari, o della parte largamente prevalente dei medesimi);
- a questa base, per i rapporti interpersonali – si pensi al matrimonio, forse in un futuro ai suoi surrogati, nella varietà delle discipline adottate – si aggiungono criteri ulteriori, quali la legge nazionale comune o la legge di "localizzazione" (così la norma italiana) della vita matrimoniale¹²;
- la successione, già dominata dalla legge di cittadinanza, è in via di "transito", secondo il Regolamento n. 650/2012 (che esprime peraltro una tendenza generale), al criterio di collegamento del luogo di residenza abituale al momento della morte, permanendo la facoltà di optare in testamento per quello di cittadinanza;
- la proprietà mantiene il dominio del principio della *lex rei sitae*, salvo poi vedere cosa si intenda, in ogni ordinamento, per rapporto attinente alla materia della proprietà, diverse essendo le percezioni qualificatorie di alcuni

rapporti aventi a oggetto i beni mobili (la custodia e il deposito, ad esempio), o i contratti di locazione immobiliare, specie se a lungo termine o per scopi economici speciali;

– il contratto internazionale è oggi disciplinato dalla legge scelta dalle parti del contratto (con i limiti che saranno in seguito esaminati con riferimento agli atti riferibili ai beni artistici), o, in mancanza di scelta, dalla legge del Paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale; a questo principio sono premesse varianti per specifiche categorie di contratti (vendita, prestazione di servizi, diritti immobiliari, franchising, distribuzione, e, aggiunta dell'ultimo minuto di peculiare interesse qui, le vendite all'asta, pur senza alterare il principio generale, e trasporto)¹³, e, nel Regolamento Europeo, è espressamente prevista l'alternativa data dal luogo con il quale il contratto ha i maggiori contatti, se il criterio generale suddetto non è applicabile (come è per una permuta), o se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello indicato dagli altri criteri;

– il fatto illecito civile, infine, è oggi disciplinato in via di principio – con significativa variazione rispetto alla tradizione della *lex loci commissi delicti* – dalla legge del Paese in cui si verifica il danno, se pure con significative eccezioni¹⁴, tra le quali di grande rilievo in questa sede quella posta dall'art. 8 del Regolamento Roma II, sopra citato, che assoggetta la violazione dei diritti di proprietà intellettuale alla legge del Paese per il quale la protezione è chiesta, il che però sembra riguardare solo i diritti di natura "industriale", o, se si vuole, restringere indirettamente la protezione del diritto d'autore non registrato.

A fronte di questa serie di scelte, che dovrebbero consentire una ragionevole previsione della legge applicabile, e che quindi devono essere interpretate con doveroso rigore, vi è un'ampia parte di mondo, come notato, ove le norme consuetudinarie di Common Law, a volte trasfuse in leggi, a volte elaborate in opere dottrinali con valore semiufficiale, come i *Restatements* statunitensi, conservano criteri di collegamento apparentemente più semplici, ma che – tutti – conferiscono un ampio potere discrezionale ai giudici dell'eventuale controversia in ordine all'accertamento in concreto dell'elemento di collegamento di ogni singolo fatto o rapporto (salvo, per i contratti e, in alcuni sistemi, per i testamenti, la scelta espressa di legge), e così:

– per i rapporti personali, il *domicile*, concetto giuridico anglosassone non coincidente con il domicilio europeo continentale, e non del tutto unitario nemmeno nell'ambito del Common Law, combinando elementi ogget-

tivi, che lo accostano alla residenza, con elementi soggettivi (la cosiddetta intenzione di mantenere la residenza in un posto), il cui accertamento inserisce un ulteriore elemento di discrezionalità nell'accertamento di esso, quindi della legge applicabile;

– per le successioni, sopravvive in quei sistemi una distinzione di regime tra immobili, assoggettati alla *lex rei sitae* anche in caso di successione, e mobili (comprendenti tutti gli altri diritti), il cui regime successorio è quello del *domicile* del defunto, con rifiuto del principio di universalità della successione, che perviene sino al punto di distinguere, in specie negli Stati Uniti, tra le competenze dei tribunali che sorvegliano l'attività degli onnipresenti "esecutori" testamentari; un mondo giuridico radicalmente diverso, come notato, e francamente assai meno efficiente – checché a volte si dica – di quello di Civil Law, anche e soprattutto, forse, in questa materia;

– per la proprietà, la *lex rei sitae*, unico criterio poco aperto ad accertamenti discrezionali per gli immobili, ma che apre spazi insondabili per i mobili, e ancor più per i beni immateriali, così rilevanti nel presente contesto;

– per i contratti, una sommamente discrezionale e piuttosto tautologica *proper law of contract*, individuata attraverso una valutazione di tutti gli elementi già ricordati (dalla cittadinanza o nazionalità delle parti, ai loro luoghi di conduzione degli affari, al luogo di conclusione del contratto, al luogo di esecuzione o di collocazione del bene, sino alla moneta del corrispettivo), nel tentativo di individuare – si dice per esempio negli Stati Uniti – un *center of gravity* degli interessi, lì situare il collegamento e scegliere la legge applicabile;

– per i fatti illeciti, la *lex loci commissi delicti*, salvo anche qui vedere cosa si possa intendere come "commissione" dell'illecito, e non esitandosi a individuare una diversa legge applicabile nel luogo del suddetto *center of gravity*.

3. Un esame dei tipi di atti e fatti dell'arte sotto il profilo del conflitto di leggi

Su queste doverose premesse, si tenterà nelle prossime pagine di esaminare come questi diversi criteri di collegamento possano incidere sull'individuazione della legge applicabile ad atti o fatti attinenti al mondo dell'arte, al momento creativo, e a quelli traslativi dei diritti, a volte molteplici e fra loro confliggenti, aventi a oggetto, o comunque connessi a beni artistici, con ciò intendendosi sia beni di arte contemporanea, sia beni creati in epoche precedenti, sino alle più lontane.

3.1. Il momento creativo

Lasciando al di fuori del mondo giuridico almeno il momento più spirituale della creazione artistica, quello che accomuna l'artista di ogni ambi-

to e di ogni prestazione, il pittore e vasaio ateniese Exekías al tenore che interpreta Sigfrido a Bayreuth, la qualificazione giuridica di questo momento iniziale della vita di un'opera d'arte visiva può individuarsi in un contratto che, dopo o prima dell'atto creativo stesso, trasferisce la proprietà del bene, e – oggi! – alcuni diritti a esso inerenti.

I tipi di rapporti che un creatore di un bene d'arte visiva può instaurare con un altro soggetto per disciplinare le sorti della sua creazione sembra possano essere divisi, al fine di una corretta qualificazione, in due sottocategorie, gli accordi preventivi e quelli successivi alla creazione.

I primi, necessari in alcuni tipi di creazione artistica, come quella architettonica, parte rilevante di quella scultorea, quella pittorica ad affresco o a questa assimilata per dimensioni e destinazione¹⁵, così come per certe "prestazioni" dell'arte contemporanea, sono stati e sono utilizzati anche per altri rapporti, nei quali un primo "utilizzatore" del bene, un mecenate, o un mercante, "ordina" all'artista una o più opere.

Questo tipo di contratti è stato in passato qualificato espressamente come appalto (o *allogazione*, e in precedenza *lavorio*), quali ancora sono quelli di architettura, scultura o pittura, e si pensi all'intera decorazione di Palazzi di Giustizia, come quelli di Milano o di Bolzano; in passato, la collocazione sociale e normativa degli artisti nell'ambito di una corporazione o "Arte", e quindi in una specifica classe di lavoratori autonomi, rendeva del tutto normale che l'artista, anche il sommo, e considerato tale, stipulasse con una controparte pubblica o privata i contenuti espressivi dell'opera da creare, oltre ai particolari delle materie prime impiegate¹⁶, rendendo la qualifica del rapporto come di appalto del tutto coerente.

Oggi, anche nei casi di rapporto continuativo tra un artista e un mercante che gli assicuri l'accesso al mercato, tale qualificazione potrebbe apparire riduttiva; ma, ai fini della questione di scelta della legge applicabile, il contratto, nominato o innominato che sia, vede certo un'assoluta, totale caratterizzazione nella prestazione creativa da parte dell'artista, e quindi, secondo i criteri europeo-continentali, e in assenza di scelta di legge (ipotesi sulla quale si tornerà in seguito), la sottoposizione di questi contratti alla legge del luogo di residenza "abituale" dell'artista, qualunque sia la sede o domicilio della controparte contrattuale, o, a maggior ragione, il luogo di conclusione del contratto.

Sarà quindi questa "legge del prestatore d'opera artistica" che regolerà il trasferimento o meno di diritti inerenti all'opera, e così ad esempio la ritenzione in capo all'artista del diritto morale d'autore, questione di grande gravità per tutte le arti visive (e non, si pensi alla immutabilità di un'opera musicale).

Ove invece il bene artistico sia già creato, la qualificazione del contratto di cessione del bene stesso, materiale o immateriale, non potrà sottrarsi –

e per quanto ciò possa dispiacere sotto il profilo dell'immagine, ma era un problema che Giotto, Tiziano e altri non si sono mai posti – a quella di vendita di cosa mobile, e si vedrà oltre cosa ciò può significare in ambito internazionale; sotto il profilo della legge, però, essa rimarrà quella “nazionale” dell'artista, questa volta nella sua qualità di venditore, più elegantemente di cedente del bene e dei diritti che secondo la sua legge nazionale con esso si trasferiscono.

Se però la stessa valutazione venisse condotta secondo i principi di diritto internazionale privato, o *conflict of laws*, comuni agli ordinamenti giuridici dei Paesi anglosassoni, e ad esempio degli Stati dell'Unione¹⁷, elementi come la sede del mercante d'arte, “committente” o mero acquirente (il primo in specie), il luogo di negoziazione o stipulazione, la previsione di mostre dell'artista in un certo luogo degli Stati Uniti, o la sua partecipazione anche personale a collettive (si spera non l'eventuale previsione di pagamenti in dollari, ma è stato fatto anche quello) potrebbe spostare la scelta della legge applicabile verso quella di uno Stato dell'Unione, con i conseguenti limiti di tutela del diritto morale d'autore studiati in altra parte di questo volume¹⁸: non si tratterebbe quindi di una differenza meramente accademica, ma di un diverso regime legale rispetto a quello che sarebbe vigente “partendo” da un ordinamento di diritto europeo, che abbia adottato i nuovi criteri di collegamento.

3.2. *I successivi trasferimenti della proprietà, o di diritti a essa inerenti*

Gli atti del commercio di beni artistici che abbiano un contenuto di traslazione di diritti sui beni rientrano, secondo criteri europei, nella categoria da ultimo esaminata, e sono pertanto disciplinati dalla legge “nazionale” della parte cedente; ciò sia nel caso di cessione della proprietà anche del bene, sia nel caso di cessione di altri diritti, come quelli di riproduzione fotografica o calcografica, o altrimenti di moltiplicazione di un originale, il che vale anche per l'eventuale riproduzione di un scultura, previa creazione di un calco della medesima.

In caso di abuso da parte del cedente, il quale trasferisca all'acquirente diritti che l'artista, o un precedente proprietario, abbia per sé ritenuti, trattandosi – quasi esclusivamente – di diritti su beni mobili, si potranno porre, in caso di conflitti di legge, delicate questioni di buona e mala fede, di inerenza *ex lege* del diritto poi vantato dall'acquirente alla proprietà del bene, e simili: questioni che non trovano alcuna disciplina uniforme in ambito internazionale, salvo quanto si osserverà nel paragrafo 4, non chiare nemmeno all'interno degli ordinamenti nazionali, e collegate anche ai regimi dei beni mobili, tra loro difforni pur all'interno della “famiglia giuridica” di discendenza romanistica: la vendita mobiliare del diritto tedesco è diversa da quella francese e italiana, e questo poteva comportare diver-

sità di regime della vendita di un quadro da un gallerista italiano a un gallerista tedesco, e viceversa, a seconda del criterio di collegamento adottato – non più oggi, però.

Il problema permane per contro e nella sua interezza ove la scelta della legge applicabile debba essere fatta secondo criteri di *proper law of contract*, ancor più se il contratto di cessione è tra mercanti d'arte, mancando in tal caso il criterio, a volte colà ritenuto rilevante, della sede dell'impresa parte del contratto (e rilevante "negativamente" ove il contratto sia con consumatori, ma non è questa la categoria qui in esame), e aumentando per contro la rilevanza di elementi dell'accordo, quali la collocazione dell'opera, il suo trasporto, il luogo di pagamento del prezzo: un'ulteriore ipotesi di incertezza sulla soluzione, nel miraggio di fornire a ogni caso la soluzione più "adatta".

3.3. *Gli atti traslativi della detenzione o del possesso*

Problemi specifici possono sorgere ove il rapporto tra soggetti, di qualunque "classe" – artisti, collezionisti, mercanti, enti pubblici e privati organizzatori di eventi artistici – abbia a suo oggetto non l'alienazione ma il mero trasferimento temporaneo del possesso, o detenzione, del bene artistico (i due concetti non coincidono, ma su un piano globale la distinzione tende a perdersi), per qualsiasi ragione, dalla custodia, al restauro, all'esibizione in una mostra a scopi culturali, all'esibizione per tentarne la vendita.

Il problema posto da questa categoria di contratti, se privi di scelta della legge applicabile, è che essi hanno un contenuto misto, di mandato, e di attribuzione di un diritto/dovere di custodia, entrambe prestazioni dovute dal custode, la seconda però qualificata nei sistemi anglosassoni come un rapporto di diritto reale, il *bailment*.

Se questo, da un lato, rende marginale il problema della potenziale differenza di criteri di scelta della legge applicabile tra i due principali sistemi presenti sul globo, poiché, se pure attraverso diversi criteri di collegamento, la scelta medesima coincide con quella del luogo di esercizio dell'attività del gallerista (o ente privato o pubblico) custode dei beni, la diversa qualificazione suddetta può conferire al custode poteri *ex lege* di natura diversa: se la fonte è contrattuale, come avviene nei Paesi di Civil Law (salvo individuarli tutti correttamente¹⁹), i poteri del custode sono quelli conferiti nel contratto di affidamento in custodia, con le norme locali a svolgere solo un ruolo – come si diceva negli anni sessanta – "suppletivo"; se i poteri discendono da una posizione giuridica qualificata in termini di *law of property*, i contenuti di questa posizione sono determinati in via principale dalla legge, per esempio nei rapporti con i terzi.

È vero che, anche nei sistemi di Civil Law, il custode, in quanto detentore, gode di alcune tutele, specie di legittimazione processuale, che pre-

suppongono una qualificazione di tipo "reale", e non solo derivativa, del suo rapporto con la cosa, ma è la stessa detenzione che è derivativa, e le differenze risultanti possono causare sorprese, che è proprio il fenomeno che ogni saggio operatore di un mercato vorrebbe vedere compresso di fronte al continuo incremento dei rapporti "globali" anche nella materia qui esaminata.

3.4. *Le violazioni dei diritti di proprietà*

Si è testé parlato di diritti sui beni artistici afferenti alla sfera dei diritti reali, soggetti alla legge del luogo di collocazione del bene; ma il campo dei diritti reali sui beni artistici, e quindi quello delle loro tutele, è molto più ampio: sul bene artistico insiste un diritto di proprietà materiale, che si esplica mediante ogni possibile utilizzo dello stesso, in particolare quello di controllare la produzione di copie del bene stesso, oltre – ma non in tutti i Paesi del mondo – il diritto "morale", non privo, anzi, di una fortissima connotazione economica, di controllare l'eventuale variazione dell'originaria consistenza materiale del bene stesso.

Per le opere letterarie, musicali, teatrali e cinematografiche un concetto chiarissimo, per quelle delle arti visive a volte di non semplice affermazione, e con questioni ancora aperte: per le fotografie, per le progettazioni architettoniche, per le sculture, specie se collocate in spazi pubblici, per le "prestazioni", laddove esse siano qualificabili come arti visive²⁰, e non – come chi scrive propenderebbe a fare, pur ben poco conoscendo il settore – come rappresentazioni sceniche (e non è certo una diminuzione).

Questo vasto settore del diritto "dell'arte" è dominato da normative nazionali e internazionali, che si basano sul principio del riconoscimento del diritto d'autore (i tedeschi, forse più finemente, parlano di primo proprietario, *Urheberrecht*), o *copyright*, come più brutalmente si dice nella lingua inglese almeno dall'emanazione dello *Statute of Queen Ann*, del 1709, uno strumento legislativo per l'epoca assai moderno, pur se è di rilievo, in questa sede di confronto tra sistemi, notare che lo stesso nacque per proteggere solo gli editori di libri²¹, e che la protezione non era affatto una novità nell'esperienza europea, nemmeno quella specifica degli editori e degli scrittori, anche se la tutela contro gli illeciti ai danni degli artisti aveva trovato sino ad allora miglior collocazione nell'ambito delle corporazioni e gilde, piuttosto che nella normativa statale, una protezione di tipo "concorrenziale" piuttosto che proprietario.

Oggi, comunque, il presidio normativo dei diritti connessi con la proprietà, materiale o immateriale, del bene artistico è dato ovunque da norme di legge, e più precisamente dalle norme di legge applicabili in ciascun ordinamento ove la violazione abbia avuto effetti o – come si è visto – ove la protezione era in vigore²².

In concreto, questo però può comportare una dicotomia tra accertamento della violazione del diritto, in ipotesi garantito da norma uniforme perché contenuta in una convenzione internazionale ratificata, e trattamento degli effetti dell'illecito. Per dare un'idea di cosa questa dicotomia possa significare, si pensi alle tecniche di prova e di quantificazione dei danni (tra *disgorgement*, o più semplicemente rendicontazione, e non), sino all'eventuale riconoscimento di risarcimenti "punitivi".

Questa è poi naturalmente la regola per quanto attiene ai profili processuali delle tutele contro questo tipo di illeciti, fra le quali di grande rilevanza quelle urgenti, specie in questo settore, ed è una branca dell'ordinamento che presenta un'estrema varietà di forme e modalità (presupposti, competenze, impugnabilità, eventuali sanzioni per l'inadempiente, o *astreintes*), di cui del resto è buon esempio lo stesso ordinamento italiano, considerato nelle sue evoluzioni degli ultimi venti anni.

È da ricordare, in conclusione, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea aveva molto per tempo individuato un rischio di *forum shopping* da parte di chi pur era stato danneggiato da un illecito "transnazionale" (in quel caso, di diffamazione civile) a favore di tribunali più generosi, specie quelli di cui è parte una giuria; e la risposta fu che la giurisdizione di ogni altro Stato (oltre al *forum rei*, s'intende) ove si producano effetti c'è, ma limitatamente ai danni ivi verificati: in un ipotetico caso di illecita riproduzione di un'opera grafica (*à la manière crainte par Hogarth*), l'artista non potrebbe chiedere al giudice più generoso di decidere su tutti i danni, ma solo su quelli verificatisi nella sua giurisdizione.

3.5. La scelta pattizia della legge applicabile

Il lettore potrebbe notare che in realtà quasi tutti i problemi sinora esaminati possono essere superati con un solo colpo di penna, ossia con l'apposizione al contratto, avente a oggetto un bene artistico con caratteri di reciproca estraneità tra ordinamenti, di una clausola di scelta della legge.

È senz'altro vero, tutti gli atti di natura contrattuale sin qui ipotizzati possono essere sottoposti dall'autonomia delle parti alla legge nazionale di una di esse, o a una legge terza, salvo le limitazioni riconducibili al concetto di ordine pubblico, che nel settore qui presente sembrano poi potersi ricondurre a due ipotesi principali: quella dell'inalienabilità del diritto morale d'autore, ove naturalmente le norme che lo conferiscono e lo tutelano siano applicabili, e riconosciute nella loro essenzialità dall'ordinamento del foro; e quello dei limiti, sino al divieto, alla circolazione di beni artistici con caratteri temporali e qualitativi, tali da far ritenere tale circolazione meritevole di controllo da parte di pubbliche autorità: non è certo sottoponendo il contratto di vendita al diritto del Nebraska che un italiano può vendere a un museo di Omaha un dipinto di Botticelli.

Ma nonostante quest'ampia possibilità di avvalersi della clausola di scelta in autonomia della legge applicabile al contratto, il fenomeno non è diffuso, se non in particolari aree di mercato e la ragione, come del resto si può rilevare per tutte le aree del commercio mondiale, e per ogni tipo di contratto (con una diversa propensione ove i contratti stessi vengano ad assumere ampie "dimensioni", e siano quindi più frequentemente sottoposti in via preventiva a un professionista del diritto), è che la scelta della legge applicabile, atto in ordine al quale le parti del contratto sono in genere prive di presupposti culturali idonei, e sul quale i testi standard non possono ovviamente molto aiutare, dipendendo la scelta da specifiche circostanze di ogni caso, può condurre a dissensi tra le parti, e portare al fallimento trattative ben avviate.

Di fronte all'ignoto, ogni parte tende a credere alle protezioni del proprio Paese di cittadinanza o residenza (eppure un artista americano è tuttora più protetto dalla Convenzione di Berna che dalla sua legge federale, il VARA!), e più ancora dai giudici suoi connazionali, pur se è chiaro – ma in verità la cosa sfugge ai laici del diritto – che la scelta del giudice non è indizio nemmeno indiretto di scelta della legge applicabile; di qui, il tanto diffuso silenzio al riguardo, e la forte, permanente rilevanza anche pratica delle norme sui conflitti di legge.

4. Norme internazionali uniformi e *lex mercatoria*

Alcuni settori del commercio globale conoscono per vero un'alternativa radicale al problema della scelta della legge applicabile a fatti e atti di carattere internazionale, ed è quella data dalla categoria, già ricordata, delle norme uniformi contenute in convenzioni internazionali di questa pur rara natura.

Tra queste, e tra le più antiche, proprio la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 1886, le grandi convenzioni sul trasporto marittimo (Bruxelles, 1924, modificata nel tempo) e aereo (Varsavia, 1929, questa, dopo rilevanti modifiche, sostituita da quella di Montréal del 1999), le convenzioni su cambiale e assegno (Ginevra, 1930 e 1931), e, certo, le convenzioni tra Paesi dell'allora Comunità Economica Europea, oggi tutte sostituite e ampliate da un sistema di Regolamenti, i quali però creano uno "spazio giuridico" unitario e "nazionale" europeo, che trascende il concetto di norma di convenzione uniforme.

Appartiene a questa classe di norme internazionali anche la Convenzione di Vienna sul contratto di vendita internazionale di merci, del 1980, promossa dall'Uncitral, e oggi ratificata da settantanove Paesi; le norme della Convenzione, che costituiscono un equilibrato, breve (ottantotto articoli, più quelli sul regime pattizio della Convenzione medesima) ed efficace codice del diritto della vendita, sono applicabili a tutti gli atti afferenti a beni artistici definibili come "cose" (dipinti, sculture, oggetti d'arte ecc.), re-

standone quindi esclusi i diritti immateriali su beni artistici, nonché – e sono esclusioni rilevanti nel presente contesto – gli acquisti “per uso personale, familiare”, e quindi, quanto meno prudenzialmente, gli acquisti fatti da collezionisti, nonché le vendite all’asta, per l’art. 2 (a) e (b) della medesima, sì che la normativa sarà utile soprattutto in caso di contratti tra operatori professionali del settore.

La Convenzione disciplina la formazione del contratto e i diritti da esso nascenti, non la validità del medesimo, né il regime della proprietà da esso prodotto, se non il momento di inizio di tale diritto, e ciò per l’inconciliabilità dei sistemi “civilistico” e “anglosassone” al riguardo, sistemi la cui conciliazione era per contro uno degli obiettivi dell’ente promotore²³.

Pur con tali limiti, e con alcune scelte discutibili sul piano dell’efficacia (tra esse, di rilievo anche per il commercio dei beni artistici quella – art. 19.2 – che considera il contratto concluso ove vi sia accordo, pur se non su “elementi complementari”, e quindi con abbandono del principio della conformità tra proposta e accettazione, o *mirror rule*: regola improvvida, specie in un ambiente “globale”, ove le trattative hanno luogo prevalentemente a distanza, ben diversa potendo essere la percezione di cosa è “complementare”), la parte della Convenzione dedicata alla formazione media con efficacia tra le soluzioni dei due principali sistemi da conciliare.

Nella sua terza parte, dedicata ai diritti e obblighi delle parti, la Convenzione ha adottato senza mediazioni l’approccio anglosassone alla questione della qualità del bene venduto, escludendo il concetto di difetto, e desumendo dall’esperienza inglese quello di conformità del bene alla comune volontà delle parti, oppure, alla descrizione data dalla parte venditrice, o ancora – per limitarsi ai parametri qui rilevanti – all’idoneità del bene all’uso che ne farà l’acquirente, secondo quanto da quest’ultimo comunicato al venditore (art. 35).

L’applicazione di questi principi alla vendita di beni artistici significa che il venditore assume piena responsabilità delle dette conformità, a quanto concordato e a quanto descritto (il criterio dell’idoneità all’uso, così rilevante in generale, sarebbe qui di utilizzo solo scolastico), il che fornisce un ulteriore, preciso monito normativo a evitare qualsiasi accordo o descrizione ottimistica quanto all’origine, originalità, eventuale unicità o limitazione di serie, e più in genere di ogni elemento del bene, che, per il solo fatto di essere concordato o descritto, lo individua nei suoi caratteri dovuti.

Se il venditore concorda o descrive la stampa come settima di cinquanta, garantisce (e per usare la nostra terminologia) che non ve ne siano cento; certo, la non conformità può non causare danno economico, e non vi sarà risarcimento e ancor meno risoluzione; ma vi sarà l’uno e l’altra nel caso opposto.

Si noterà che, in materia di pittura e scultura “antica” (*ante* Ottocento), la prassi delle maggiori case d’asta, di origine e sedi principali inglesi, è nel senso di “garantire” l’epoca di creazione dell’opera proposta in vendita, non l’autore, non quindi l’“attribuzione”, e ciò in omaggio a norme interne inglesi, non per la Convenzione, inapplicabile, come visto, alle aste, e comunque non nel Regno Unito. Per le opere di arte contemporanea, i criteri sono diversi, l’autografia essendo spesso elemento essenziale della vendita; in questi casi, la norma internazionale non tollera attenuazioni dell’obbligo: ciò che è dichiarato deve essere “conforme”.

Ma la non conformità deve essere denunciata in un termine breve (art. 39), non determinato dalla norma e non suscettibile di interruzione, essendo una decadenza, secondo le tecniche inglesi; i ripensamenti non sono accolti, il che è conforme alla delimitazione delle norme agli acquisti da parte di operatori del commercio.

Possono avere interessanti applicazioni ai temi qui in esame le norme sull’evizione (artt. 41 e 42), che prevedono espressamente le ipotesi di gravame sul bene di “diritti o pretese di terzi”, compresi quelli fondati sulla proprietà intellettuale; l’acquirente può quindi risolvere, ad esempio, l’acquisto di un bene notificato, o del “multiplo” non autorizzato dall’autore o da chi ne detiene i diritti.

Altre norme della Convenzione di possibile specifica applicazione alla vendita internazionale di beni artistici sembrano essere:

- quella che impone al compratore di predisporre gli strumenti per il pagamento (art. 54: le difficoltà con le banche o con i controlli sui cambi sono inadempimento, non forza maggiore, pure altrove prevista: artt. 79 e 80);
- quella che prevede contestualità temporale, in assenza di diversi accordi, tra consegna e pagamento (art. 58);
- quella che obbliga il compratore a predisporre ed effettuare il ritiro (art. 60: non vi è un diritto implicito a che il bene sia custodito dal venditore dopo la vendita, in attesa che il compratore trovi i modi, e a volte anche il denaro, per “completare” l’acquisto, e ciò pur se il venditore deve provvedere alla “conservazione” dei beni, art. 85, il che a volte può essere oneroso), con il conseguente passaggio dei rischi (artt. 66-70).

Nell’insieme, e come si vede, la normativa uniforme sul principale strumento giuridico del commercio internazionale, la vendita, non offre un adeguato supporto all’autonomia privata, non poche volte carente, degli *art dealers*; ma non si può nemmeno dire che dalla loro prassi sia emersa una consuetudine ampiamente seguita, tale da determinare clausole generalmente seguite e adottate da questi operatori in materia, ad esempio, di garanzie di origine, di assenza di vincoli alla circolazione del bene, di pagamenti, di

consegna, o di ogni altro particolare dell'operazione, per essa rilevante; non si può pertanto parlare di un insieme di regole "a-nazionali", o *lex mercatoria* che sia, che integri quella statale – anche la Convenzione di Vienna è divenuta multi-statale, dopo le settantasei ratifiche – e ciò sia sul piano interno che su quello appunto internazionale.

L'unico spunto nel senso di una *lex mercatoria* è quello già indicato delle condizioni generali poste dalle case d'aste, in primo luogo da quelle internazionali per mercato e organizzazione, condizioni che del resto appaiono assai simili fra loro²⁴: in esse si ritrova una disciplina particolarmente accurata – come già notato, di forte ispirazione inglese – del valore obbligatorio delle descrizioni delle opere, quali date in catalogo, e delle altre garanzie del venditore (pur se la casa d'aste è agente per la vendita, ma come rappresentante indiretto, non dichiarando il mandante, che rimane un *undisclosed principal*), delle obbligazioni di pagamento e di consegna, e degli effetti della mora dell'acquirente, del regime di eventuali diritti di proprietà intellettuale connessi al bene, e infine del regime della nullità parziale, della legge applicabile e della giurisdizione.

È facile dire che si tratta di un "catalogo" ampio, cui tutti gli operatori possono fare utile riferimento, pur se le condizioni sono, si starebbe per dire ovviamente, squilibrate a favore della parte che opera serialmente, sì che, ove mai un *usus mercatorum* dovesse svilupparsi, questo potrebbe avere un significato come elemento iniziale di una consuetudine in formazione nello specifico settore del mercato, se gli operatori si conformassero progressivamente a un'edizione riveduta delle condizioni generali suddette, edizione nella quale le posizioni di venditori e acquirenti dovrebbero essere più bilanciate.

Inoltre, il ceto degli operatori del mercato dell'arte dovrebbe meglio tipizzare la circolazione "gratuita" di beni artistici per mostre, affidamenti a fini di vendita, custodia fiduciaria di beni in comproprietà, e simili, elaborando ai loro più multiformi fini i testi consueti alla prassi degli espositori professionali, come i musei pubblici e privati.

Ma occorre riconoscere che in quest'epoca di globalizzazione, e quindi di estensione illimitata dei mercati e delle aree di attività degli operatori, manca l'elemento fondamentale perché si formi una *lex mercatorum artium*, ossia l'esistenza di una comunità sociale di tali mercanti, che riproduca, se pure in termini assai più estesi, le "Arti" e le gilde dei mercanti che tali regole proprie, un tempo, riuscivano a formare.

¹ Tutti i sistemi giuridici moderni (ma non quelli "primitivi", non per questo più lontani dalla realtà del pensiero umano, anzi) incentrano ogni valore giuridico intorno alla persona umana o alle sue organizzazioni, come le persone giuridiche, relegando tutto il resto del mondo nella categoria dell'oggetto dei diritti. Oggi, "oggetti" il cui valore per il genere umano è meglio apprezzato (gli animali, anche se solo alcune specie al genere umano più prossime nella vita quotidiana; i beni artistici, specie quelli incorporati in edifici e altre opere fisse; l'ambiente) hanno tutele giuridiche che li assimilano sotto certi profili ai soggetti; *nihil sub sole novi*: il concetto giuridico di servitù fondiaria meglio si comprende se lo si vede nelle sue origini come rapporto tra i fondi, o se si vuole tra le divinità molto minori che gli stessi proteggevano; e il diritto inglese ha sempre ritenuto validi, anche se "of imperfect obligation" i trust creati a favore di animali, o monumenti; una lettura delle regole giuridiche dell'arte come diritto dei beni artistici intesi quali soggetti – pur assai speciali – e non solo come oggetto di diritto può quindi essere proposta.

² Si pensi alle vendite in Etruria, nel VI secolo a.C., di vasi ateniesi dipinti di eccezionale pregio, e per questo firmati dal pittore (Kleitias, decoratore del *Vaso François*, del 570 circa, un grande cratere trovato in una tomba di Chiusi – e ora a Firenze – ed Exekias, il pittore della splendida anfora del 540 a.C. trovata a Vulci, in Toscana, con l'immagine di *Achille e Aiace che giocano ai dadi*, uno dei vertici della pittura vascolare greca "a figure nere", ora ai Musei Vaticani); al sistematico commercio di altari dipinti tra la "ditta" pratese di Francesco Datini e la Catalogna, e altre destinazioni, nel primo Quattrocento; alle emigrazioni di Hans Holbein o, secoli dopo, di Canaletto, a Londra, o di Veit Stoss da Norimberga a Cracovia nel 1477; al continuo trasmigrare di artisti e opere da Paese a Paese, oggi.

³ Così, e a semplice esempio, il contratto tra un pittore emigrato a Londra dalla natia Basilea e i suoi committenti (come il citato Hans Holbein), nemmeno essi inglesi, ma operanti come commercianti a Londra, diverrebbe un contratto privo di elementi di estraneità all'ordinamento inglese, e tranquillamente assoggettato alle regole del diritto inglese.

⁴ Secondo alcuni, la glossa potrebbe esser attribuita a Irnerio, primo dei grandi studiosi del rinato diritto romano comune, ancora nell'XI secolo; secondo la maggioranza degli studiosi, essa è dovuta ad Accursio, ed è quindi collocata nei primi anni del Duecento.

⁵ La norma in commento era infatti la prima *Constitutio* del *Codex*, di Graziano, Valentiniano e Teodosio, che così inizia "Cunctos populos quos clementiae nostrae regit imperium in tali volumus religione versari quam divum Petrum apostolum tradidisse romanis... declarat", norma in realtà tipicamente "di polizia", e come tale naturalmente inapplicabile fuori dei pur amplissimi confini dell'Impero intorno all'anno 300.

⁶ Sul punto si veda F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale*, V ed., Utet, Torino 2010, cap. I §2 (a questo testo è opportuno fare riferimento per l'intero sistema dei recenti Regolamenti europei in questa materia); la denominazione completa di queste prime preleggi era "Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale"; solo dodici articoli, ma ben densi di contenuto normativo.

⁷ Sia consentito rinviare allo studio di chi scrive *La legittimazione alle azioni ereditarie in diritto inglese*, in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Giuffrè Editore, Milano 2004, vol. I, pp. 829 sgg.

⁸ Può essere di conforto a quest'affermazione il rilievo che la dottrina di quel Paese afferma con sicurezza la derivazione del sistema cinese di diritto internazionale privato dal modello tedesco della *Einführungsgesetz zum Bürgerliches Gesetzbuch*, o *EGBGB*, del 1899: cfr. ad esempio Weizuo Chen, *The Necessity of Codification of China's Private International Law and Arguments for a Statute on the Application of Laws as the Legislative Model*, in "Tsinghua China Law Review", vol. 1 (2009), p. 1; e R. Cavalieri, P. Franzina (a cura di), *Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese - La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità*, Giuffrè Editore, Milano 2012.

⁹ È stato l'art. 117.2 della legge federale [svizzera] sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 a statuire – accogliendo certo diffuse opinioni dottrinali – che "Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione", e al seguente comma 3° sono dati esempi di prestazioni caratteristiche in materia di "alienazione", "cessione d'uso" mandato e appalto, deposito, garanzia. Sul sistema elvetico, di recente (e tenendo conto della pur recentissima unificazione dei diritti processuali civile e penale, entrata in vigore l'1 gennaio 2011), si veda J. Kren Kostkiewicz, *Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts*, Stämpfli, Bern 2012.

¹⁰ La pubblicazione del Regolamento Roma II è anteriore a quella del Roma I, i cui principi, peraltro, e come notato, erano "vigenti" da circa venticinque anni.

¹¹ Sul Regolamento Roma II, adottato anche da Regno Unito e Irlanda, ma – al solito – non dalla Danimarca, si veda B. Nascimbene, *Profili di diritto internazionale privato della responsabilità per fatto illecito*, in U. Carnevali (a cura di), *Commentario del Codice Civile dir. da E. Gabrielli - Dei Fatti Illeciti*, Utet, Torino 2011, pp. 14 sgg.; il Regolamento n. 650/2012, che a differenza degli altri comprende anche norme sulla giurisdizione in materia, non è stato adottato né da Regno Unito e Irlanda, né dalla Danimarca; esso diverrà applicabile nel 2015.

¹² La norma italiana è l'art. 31 della legge 1995, n. 218. Può essere interessante ricordare come un

criterio di collegamento molto in auge in passato, e ancora presente nel conservativo Common Law, fosse il luogo di celebrazione del matrimonio (*lex loci celebrationis*), che era evidentemente considerato come un luogo la cui scelta dipendeva da un aggrumarsi, in quel luogo, di interessi affettivi ed economici degli sposi; e come, in parallelo, in molti ordinamenti, e a partire dal XII secolo, il criterio di collegamento per i contratti "con elementi di estraneità", fosse il luogo di conclusione del contratto, ancora presente nell'art. 25 delle nostre preleggi del 1942, modificate in quanto tali solo con la legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha universalizzato i criteri allora della Convenzione di Roma suddetta; anche qui, la scelta del *locus contracti* (che però spesso sarebbe dovuto dipendere da una qualificazione secondo la *lex fori*, poi non applicabile in concreto a quel contratto) non era affatto illogica, in un mondo dei commerci nel quale i rapporti a distanza esistevano certo, ma solo per iscritto, mancando alternative di comunicazione sino alla diffusione del telefono, e nel quale le occasioni di incontro erano in luoghi accuratamente selezionati (le Fiere, da quelle medievali dello Champagne, matrici dei titoli di credito moderni, sino a quelle "Campionarie" di pochi decenni fa), e come tali meritevoli di dare la disciplina al rapporto d'affari, anche perché neutri rispetto alle contrapposte leggi delle parti del contratto.

¹³ Il Regolamento (art. 4.1.) ha così effettuato un riaccostamento sistematico al modello elvetico, sopra ricordato, rispetto alla più semplice formulazione della Convenzione di Rima del 1980: come spesso avviene in sede europea, è altamente discutibile che si sia trattato di un miglioramento.

¹⁴ Tra esse, in via generale, la comune residenza di danneggiante e danneggiato nello stesso Paese, diverso da quello dell'evento dannoso (lontano effetto della giurisprudenza americana del *center of gravity*), la "incompatibilità" data dall'insieme delle circostanze (pericolosa porta aperta alle inquietudini giudiziali), e alcuni casi speciali (artt. 5-9 del Regolamento): la responsabilità del produttore, la concorrenza sleale, il danno ambientale, le violazioni della proprietà intellettuale, di cui al testo, e l'attività sindacale, una categoria di illeciti civili nota per vero solo al Common Law inglese, ove ha costituito addirittura la matrice, agli inizi del Novecento, dell'intera *doctrine of economic torts*.

¹⁵ Penso ai *teleri*, surrogati veneziani dell'affresco, alternativa tecnica obbligata che il genio locale ha trasformato in tipo universale.

¹⁶ Mi permetto di rinviare al pur quasi antiquario mio scritto *Gli statuti dei pittori fiorentini e senesi nel secolo XIV*, in "Rivista di diritto industriale", 1966, I, pp. 103 sgg.

¹⁷ Non esiste infatti un diritto internazionale privato statunitense, ogni Stato ha il suo, che viene in applicazione nella larghissima maggioranza dei casi per risolvere questioni di conflitto tra i diritti dei singoli Stati, diversi nei loro Common Law, per le diverse evoluzioni giurisprudenziali,

e ancor più nei loro Statute Law, cioè nelle leggi approvate dai parlamenti statali (si pensi ai periodi nei quali il divorzio era ancora solo colposo in alcuni Stati, e già "rimedio" in altri, o ai diversi regimi patrimoniali della famiglia, e alle loro conseguenze in caso di divorzio; al diverso *favor* verso le *class actions*; ecc.); per un recente sguardo d'insieme, C. Spillinger *Principles of Conflict of Laws*, West Thomson Reuters, St Paul, (Minnesota) 2010. Per il sistema inglese, si veda Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, XIV ed., Sweet & Maxwell, London 2010.

¹⁸ Adde la recente, molto pregevole monografia di A. Donati, *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè Editore, Milano 2012, in specie su questo punto pp. 62 sgg.

¹⁹ I sistemi privatistici dei Paesi scandinavi presentano molteplici aspetti di similitudine al diritto inglese, che dagli istituti processuali tendono a estendersi al settore privatistico, anche, ad esempio, in materia di custodia.

²⁰ Sulla questione, vedi le accurate indagini di A. Donati, *op. cit.*, pp. 41 sgg.

²¹ E infatti fu un grande pittore, William Hogarth, a promuovere nel 1734 l'estensione del copyright agli incisori, prima apertura a una visione non "letterale" del copyright medesimo, e forse primo esempio di attività di lobbying verso i legislatori a favore della categoria dei creatori di beni artistici svolta da un artista di primo piano in quanto cittadino, e non come suddito di un principe mecenate: ma è un'affermazione che merita controllo.

²² Nella memoria di chi, all'epoca, era già giurista di qualunque specializzazione, rimane il ricordo del rifiuto dell'allora Unione Sovietica di riconoscere alcun diritto a Boris Pasternak sul suo romanzo *Il Dottor Zivago*, diritti riconosciutigli invece altrove in quanto dante causa dell'editore italiano.

²³ Che tale non poi essenziale fine sia stato raggiunto può essere messo in dubbio: gli Stati Uniti hanno ratificato, e le Corti Americane applicano – dopo molti anni di sospetto – le norme della Convenzione; il Regno Unito, l'Eire e tutti i Paesi del Subcontinente indiano non l'hanno nemmeno firmata, ritenendola "peggiore" del "loro" *Sale of Goods Act*, originariamente inglese (con varianti, scozzese e irlandese), poi esteso all'India imperiale, e conservato con aggiornamenti dopo l'indipendenza dall'Eire e dai cinque Paesi sorti nel suddetto subcontinente; anche in Gran Bretagna la normativa è assai aggiornata, ma non merita l'adorazione di cui essa sembra essere oggetto.

²⁴ Le Condizioni Generali di Christie's e Sotheby's sono omologhe quanto a materie trattate, pur se la seconda amplia ogni singolo articolo "all'americana"; i due modelli presentano elementi che renderebbero interessante uno specifico studio comparativo.